

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 dicembre 2013

Definizione dei criteri in base ai quali operare il miglioramento degli obiettivi 2013 del patto di stabilit  interno delle Regioni e degli enti locali che, nell'esercizio 2013, partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (13A10676)

(GU n.303 del 28-12-2013)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, comma 3-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dall'art. 1, comma 429, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale dispone, per gli enti territoriali che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la riduzione, per un importo complessivo di 20 milioni di euro, dell'obiettivo del patto di stabilit  interno di cui agli articoli 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e 1, commi 449 e 450, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto l'art. 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalit  della sperimentazione di cui all'art. 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;

Visto l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011, ai sensi del quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2012 concernente «Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2013 concernente «Individuazione delle amministrazioni che partecipano al secondo anno di sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118»;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, il quale prevede che, con decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono esclusi dalla sperimentazione e dal sistema premiante gli enti che non applicano correttamente le disposizioni del richiamato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 luglio 2012 che ha escluso dalla sperimentazione i comuni di Torino, Grazzanise, Sospirolo, Napoli, Frosinone e Porto Cesareo;

Vista l'art. 4 della legge 10 agosto 2012, n. 45, della Regione siciliana, che ha sospeso gli effetti delle disposizioni in materia di sperimentazione dell'armonizzazione del bilancio, nelle more dell'adozione delle procedure di attuazione statutaria previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Viste le delibere di giunta concernenti la rinuncia a proseguire la sperimentazione nel 2013 dei comuni di Ascoli Piceno, Bari, Cossignano, Firenze, Lodi, Manfredonia, Piazza Armerina, Poggio Mirteto, Portici, Sassuolo, Satriano, Scanzano Jonico, Trani, Vogogna;

Visto l'art. 31, comma 2, della summenzionata legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'art. 1, comma 432, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale dispone che, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, per l'anno 2013, le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma;

Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'art. 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale gli enti locali che risultano collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2013, n. 41930, concernente gli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015, per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, emanato ai sensi del comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, volto a definire il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato, per ciascun ente, ai sensi dei commi da 2 a 6 dello stesso art. 31, e le relative modalità di trasmissione;

Visto l'art. 1, commi 448 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, disciplina il patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ravvisata quindi l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al citato art. 20, comma 3-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come inserito dall'art. 1, comma 429, della legge n. 228 del 2012, all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la definizione dei criteri in base ai quali operare, nell'esercizio 2013, la riduzione degli obiettivi degli enti che

partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Sentita la Conferenza unificata che nella seduta del 26 settembre 2013 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1

Criterio di riparto

1. Per l'anno 2013, la ripartizione del miglioramento di 20 milioni di euro dell'obiettivo del patto di stabilita' interno tra regioni, province e comuni che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avviene in proporzione al contributo alla manovra di finanza pubblica richiesto ai predetti comparti con decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e con decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con, modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Il miglioramento dell'obiettivo di 20 milioni di euro di cui al comma 1 e' attribuito per 8 milioni di euro alle regioni, per 3 milioni di euro alle province e per 9 milioni di euro ai comuni.

Art. 2

Incremento dell'obiettivo delle Regioni

1. Per l'anno 2013, gli obiettivi del patto di stabilita' interno, in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile, determinati ai sensi dell'art. 1, commi 449 e 450, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, delle Regioni che partecipano alla sperimentazione prevista dall'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono incrementati degli importi indicati nel seguente elen co:

Regioni	Importo in euro
1) Basilicata	400.000
2) Campania	1.800.000
3) Lazio	2.300.000
4) Lombardia	3.500.000

	8.000.000

Art. 3

Riduzione dell'obiettivo delle province

1. Le somme previste dall'art. 1, comma 2, del presente decreto, sono ripartite fra le province di cui al comma 1 del medesimo articolo, per meta' in quota fissa, per meta' in proporzione

all'obiettivo del patto di stabilita' interno.

2. Per l'anno 2013, l'obiettivo del patto di stabilita' interno di ciascuna provincia e' ridotto dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente comma e indicato nel seguente elenco:

Provincia	Importo in euro
1) Biella	154.410
2) Bologna	259.428
3) Brescia	292.114
4) Caserta	201.863
5) Catania	183.049
6) Firenze	286.253
7) Genova	254.799
8) Pescara	151.595
9) Potenza	182.016
10) Roma	634.715
11) Savona	175.569
12) Treviso	224.189

	3.000.000

Art. 4

Riduzione dell'obiettivo dei comuni

1. Le somme previste dall'art. 1, comma 2, del presente decreto, sono ripartite fra i comuni di cui al comma 1 dell'art. 1 secondo i seguenti criteri:

a) il 50% viene distribuito in proporzione al concorso relativo di ciascun ente al risanamento dei conti pubblici rispetto al totale degli enti sperimentatori. Il contributo al risanamento e' definito in termini di saldo obiettivo di competenza mista. Gli enti con un contributo superiore ai 50 milioni di euro concorrono al calcolo per la suddetta cifra;

b) il restante 50% viene assegnato in relazione all'onere relativo che ciascun comune sostiene rispetto al totale degli enti sperimentatori. L'onere e' valutato in base ad un peso posto pari a 5 per i comuni con meno di 25mila abitanti, 6 per quelli fino a 50mila, 7 per quelli fino a 100mila e 8 per quelli maggiori di 100mila abitanti;

c) il contributo che deriva dalle lettere a) e b) non puo' superare per ciascun ente l'8% del saldo obiettivo di competenza mista. L'eccedenza rispetto al tetto dell'8% e' ripartita in base al criterio di cui alla lettera b).

2. Per l'anno 2013, l'obiettivo del patto di stabilita' interno di ciascun comune e' ridotto dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente comma e indicato nel seguente elenco:

COMUNE	Importo in euro
1) Alba	136.619

2) Andora	101.743
3) Avezzano	128.374
4) Barlassina	29.398
5) Biella	141.808
6) Bisceglie	148.987
7) Bologna	665.887
8) Bossolasco	0
9) Brembate di Sopra	104.416
10) Brescia	392.195
11) Bronte	106.981
12) Budrio	101.935
13) Cagliari	391.946
14) Cattolica	119.774
15) Faggiano	20.901
16) Falconara Marittima	140.928
17) Fermo	143.162
18) Frascati	123.380
19) Genova	665.887
20) Giussano	96.616
21) Grottaferrata	106.229
22) Guglionesi	27.150
23) Iglesias	133.929
24) Lecce	242.179
25) Livorno	276.971
26) Magenta	116.727
27) Mandello del Lario	63.274
28) Matera	156.636
29) Milano	665.887
30) Modena	378.309
31) Morgongiori	0
32) Pavia	213.411
33) Perugia	280.141
34) Pescara	251.525
35) Pizzo	57.667
36) Potenza	200.632
37) Prato	262.659
38) Reggio Emilia	272.151
39) San Zenone degli Ezzelini	17.527
40) Sanluri	67.257
41) Sant'Angelo Le Fratte	10.945
42) Sorbolo	47.622
43) Sortino	60.747
44) Susegana	45.925
45) Trasacco	13.189
46) Treviso	193.950
47) Venezia	665.887
48) Vicenza	232.767
49) Viterbo	177.769

	9.000.000

Art. 5

Esclusione dal sistema premiale

1. Gli enti che non applicano correttamente le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che sono, pertanto, esclusi dal sistema premiale ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, non beneficiano delle riduzioni disposte dal presente decreto.

Roma, 17 dicembre 2013

Il Ministro: Saccomanni